

All.to A)

Comune di Fabriano



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 17/12/2025

INDICE DEI CONTENUTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo 3 - Soggetto passivo
Articolo 4 – Misura dell'imposta
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
Articolo 7 - Versamento dell'imposta
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 9 – Sanzioni
Articolo 10 -Riscossione coattiva
Articolo11-Compensazioni e Rimborsi
Articolo 12 – Contenzioso
Articolo 13 – Funzionario responsabile
Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Fabriano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Fabriano.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti

ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Fabriano.

4. A norma dell'art. 13 comma 15 quater del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'applicazione dell'imposta di soggiorno decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del Regolamento comunale sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Fabriano e non risulta residente nel Comune stesso.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, di responsabile della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett f) del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione e sino ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento.

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Marche, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Il Comune di Fabriano comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

L'imposta non si applica oltre il 3° giorno di soggiorno consecutivo, nella stessa struttura.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 12° anno di età che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell'ambito di gite didattiche e simili;

- i portatori di handicap non autosufficienti, previa esibizione di apposita certificazione o autocertificazione resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, più un accompagnatore;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile e i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'esenzione è subordinata alla presentazione, da parte del personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, dell'ordine di servizio del Corpo di appartenenza per finalità di ordine e sicurezza pubblica, così come definita nel TULPS e nel successivo Regolamento di esecuzione già citati.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 12 pernottamenti complessivi nell'anno solare solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

3. Possono richiedere, al gestore della struttura nella quale alloggiano, la riduzione del 50% della tariffa giornaliera dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici appartenenti alle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica a Fabriano;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

4. La riduzione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, sarà applicata dal Gestore della struttura, rispettivamente, previa attestazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili – normali e ridotti - e pernottamenti esenti ai sensi dell'articolo 5. Essi hanno altresì l'obbligo di dichiarare l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo della stessa.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
 - se nel periodo di riferimento non sono stati registrati ospiti presso la struttura ricettiva, la dichiarazione al Comune dovrà essere comunque effettuata indicando il numero di presenze pari a zero.La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere trasmessa al medesimo per via telematica.

La dichiarazione annuale ad Agenzia delle Entrate deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022.

3. Il gestore deve infine comunicare al Comune il proprio CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR).
4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni ed i documenti rilasciati dal cliente per l'esenzione o per la riduzione

dell'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Fabriano.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Fabriano.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre dell'anno (con conteggio dei trimestri a partire da gennaio) con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale esclusivamente tramite il sistema PagoPA;
 - b) mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria comunale nei soli casi indicati dall'Ente in sede di verifica e controllo circa l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie;
 - c) con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241, previa istituzione dei relativi codici tributo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Fabriano.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si applica il ravvedimento operoso come disciplinato dall'articolo 13 del D. Lgs. 472/97 e successive modifiche.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Le somme dovute per l'imposta, le sanzioni e gli interessi, se non versate a seguito dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con una delle seguenti modalità:

- a) mediante ruolo in un'unica soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione di cui all'art. 3 del D. L. 203/2005 ovvero a mezzo di concessionario appositamente individuato dall'Ente;
- b) con la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 11- Compensazioni e Rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, che dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, comprovando inequivocabilmente l'erroneo riversamento delle somme all'Ente.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del Servizio Tributi o il Concessionario, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, regolanti la specifica materia.